

REGOLAMENTO (CE) N. 194/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 133/2004 che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dalla decisione 2003/452/CEE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 133/2004 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE per la Repubblica di Slovenia. A seguito di un errore amministrativo, una domanda relativa al contingente n. 09.4122 non è stata presa in considerazione al momento dell'adozione del regolamento. I quantitativi di carni bovine per

i quali sono stati chiesti titoli di importazione nell'ambito del contingente n. 09.4122 permettono di soddisfare integralmente le domande.

- (2) Occorre modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 133/2004, per quanto concerne i titoli d'importazione da rilasciare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 133/2004 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Le domande dei titoli di importazione presentate dal 1° al 12 gennaio 2004 nel quadro dei contingenti n. 09.4082 e n. 09.4122 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2673/2000 sono soddisfatte integralmente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2004.

Per la Commissione

I. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 7.